

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA
STRADALI E PER L'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.

(Delibera C.P.nn.119/95333 del 24/11/2004)

(Delibera C.P.nn.130/98927 del 20/12/2006)

(Delibera C.P.nn. 158/100365 del 19/12/2007)

(Delibera C.P.nn. 120/97872 del 15/12/2010)

Indice

CAPO I - OCCUPAZIONI

- Art. 1 Opere soggette ad autorizzazione, concessione o nulla osta
- Art. 2 Concessione non censite, occupazioni abusive
- Art. 3 Domanda per ottenere l'autorizzazione
- Art. 4 Versamento e allegati alla domanda
- Art. 5 Domande incomplete e loro integrazione
- Art. 6 Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 7 Durata delle autorizzazioni
- Art. 8 Condizioni per le autorizzazioni
- Art. 9 Deposito Cauzionale
- Art. 10 Convenzioni speciali
- Art. 11 Permessi provvisori
- Art. 12 Termini per l'esecuzione dei lavori
- Art. 13 Conservazione e smarrimento del provvedimento di autorizzazione
- Art. 14 Esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate
- Art. 15 Catasto delle autorizzazioni
- Art. 16 Rinnovo e subingresso
- Art. 17 Revoca
- Art. 18 Classificazione delle strade
- Art. 19 Fasce di rispetto
- Art. 20 Accessi e diramazioni
- Art. 21 Attraversamenti
- Art. 22 Uso della sede stradale: fosso stradale e scarichi di liquidi nei fossi stradali
- Art. 23 Diritto di controllo □ Accertamento delle violazioni
- Art. 24 Distributori di carburanti

CAPO II □ CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 25 Oggetto del canone
- Art. 26 Soggetti attivi e passivi
- Art. 27 Tariffe
- Art. 28 Esenzioni
- Art. 29 Pagamento del canone
- Art. 30 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva
- Art. 31 Sanzioni
- Art. 32 Funzionario responsabile

CAPO III □ SEGNALETICA E CARTELLONISTICA

- Art. 33 Norma transitoria
- Art. 34 Distanze
- Art. 35 Situazioni particolari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA STRADALI E PER L'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.

CAPO I - OCCUPAZIONI

ARTICOLO 1

OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O NULLA OSTA

1. Sono soggette ad autorizzazione, concessione o nulla osta le seguenti opere che interessano in modo diretto od indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio:
 - accessi o diramazioni alle strade provinciali, ai fondi e fabbricati laterali;
 - accessi pedonali (fino a ml. 1,20);
 - recinzioni su muretto;
 - piantagioni e siepi;
 - occupazioni dei fossi stradali;
 - attraversamenti o percorrenze stradali con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche;
 - scarico di acque nei fossi delle strade;
 - occupazione, mediante opere stabili o provvisorie, di aree e spazi di pertinenza stradale o soggette a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere;
 - installazione di mezzi pubblicitari, frecce direzionali e altra segnaletica utile ai sensi del Codice della Strada, singoli o raggruppati su impianti, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, relativi ad attività industriali o commerciali.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione, concessione o nulla osta alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, deve essere presentata dal proprietario oppure dal titolare di un diritto reale sull'immobile interessato, dal proprietario dell'impianto pubblicitario o di segnaletica, dall'ente erogatore di un pubblico servizio.
3. La domanda di cui al comma 2, indirizzata alla Provincia di Ferrara, deve essere redatta in conformità alle norme sul bollo ed esclusivamente sui modelli appositamente predisposti dall'ufficio concessioni.
4. Qualora la domanda sia accolta, verrà emesso provvedimento di "autorizzazione" "concessione" o "nulla osta" sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. Di seguito il termine "autorizzazione" si riferisce in senso generale a qualsiasi situazione prevista dal comma 1, indipendentemente dal tipo di provvedimento rilasciato (autorizzazione, concessione o nulla osta); il termine "concessionario" è riferito al soggetto (persona fisica o giuridica) che ha presentato la relativa domanda.
6. Gli enti erogatori di pubblici servizi dovranno chiedere l'autorizzazione sia per la posa della condotta principale, sia, di norma e salvo le disposizioni regolamentari di ogni singolo ente, per gli allacciamenti alle singole utenze.
7. L'autorizzazione ad eseguire l'occupazione di un tratto di fosso è subordinata al parere favorevole di tutti gli Uffici competenti.

ARTICOLO 2

CONCESSIONI NON CENSITE, OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione, o quando l'autorizzazione sia scaduta e non rinnovata o revocata, oppure realizzate in contrasto con l'autorizzazione, sono abusive.
2. La Provincia procede in tali casi all'accertamento delle sanzioni amministrative, così come previsto dal nuovo Codice della Strada e successive modificazioni od integrazioni.

3. Indipendentemente dall'eventuale azione penale, la Provincia pu  provvedere direttamente ed a spese del possessore, a rimuovere le opere abusive ed a sequestrare i relativi materiali previa, quando prevista dal Codice della Strada, emissione dell'apposita ordinanza prefettizia. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati.

4. Le occupazioni e le opere abusive possono essere sanate, quando   possibile, tenuto conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell'integrit  della sede stradale. A tale scopo dovr  essere presentata istanza alla Provincia ai sensi degli articoli seguenti. L'atto di autorizzazione della Provincia potr  essere rilasciato solamente se l'occupazione e le opere abusive non sono in contrasto con le norme del presente Regolamento e se il possessore si impegna ad effettuare le eventuali modifiche richieste.

5. Nel caso in cui la Provincia acquisisca strade da altri Enti, i titolari di concessioni precedentemente accordate sono tenuti a presentare domanda di regolarizzazione alla Provincia, su richiesta di quest'ultima, che rilascer  la prescritta autorizzazione qualora ricorrano i requisiti di legge e regolamentari.

ARTICOLO 3

DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. Ogni domanda, redatta in conformit  all'articolo 1, comma 3 del presente Regolamento, debitamente sottoscritta, presentata da un solo soggetto anche in caso di compropriet  e riferita ad una o pi  opere, deve contenere:

- generalit  residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- denominazione, sede sociale, codice fiscale o partita IVA, nonch  generalit  complete, residenza e codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione, in caso di domanda presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 del Codice civile;
- numero o denominazione della strada provinciale, progressiva chilometrica o esatta indicazione della localit  interessata;
- descrizione delle opere da eseguire (es.: accesso carraio, fognatura, scarico acque bianche o nere, ecc.);
- dichiarazione relativa all'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed a quelle che la Provincia intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed alla tutela del pubblico transito e della propriet  stradale, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

2. Per coloro che sono sottoposti a patria potest  tutela o curatela, la domanda deve essere presentata dal genitore, tutore o curatore, con l'indicazione di tale qualit 

3. Alla domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti, seguir  nel termine di 60 giorni dalla presentazione, il rilascio dell'atto autorizzativo. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione di cui al successivo articolo 5 da parte della Provincia , il termine si intende sospeso.

4. Per le autodichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

5. Ogni domanda presentata deve riferirsi ad opere che saranno oggetto dello stesso atto autorizzativo. Fanno eccezione le condutture relative ai pubblici servizi che possono essere realizzate in parte all'interno ed in parte all'esterno dei centri abitati ed a servizio di pi  centri urbani. In tal caso alla domanda seguiranno tutti gli atti prescritti.

ARTICOLO 4

VERSAMENTO E ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. Ad ogni domanda dovr  essere allegata la seguente documentazione:

- attestazione originale del versamento effettuato sull'apposito conto corrente postale intestato alla Provincia, secondo gli importi deliberati con apposito atto, relativamente al rimborso per spese effettivamente sostenute per sopralluogo, istruttoria, bolli, diritti di segreteria e quant'altro;
 - disegni relativi alle opere richieste in duplice copia, firmati da un tecnico abilitato (per i cartelli e la segnaletica non richiesta la firma del tecnico abilitato), comprendenti:
 - a) corografia in scala 1:2000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l'opera con l'indicazione dell'esatta posizione di questa; per mezzi pubblicitari e segnaletica debbono essere presentate tre copie per ciascun impianto richiesto anche in caso di unica domanda;
 - b) bozzetto a colori dell'impianto pubblicitario o di segnaletica che si intende realizzare oppure in bianco e nero con indicazione dei nomi dei colori riportante le dimensioni del cartello; in luogo del bozzetto si può presentare la fotografia a colori (tre bozzetti o tre fotografie per ciascun impianto richiesto anche in caso di unica domanda);
 - c) pianta e prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala 1:100;
 - d) una o più sezioni stradali in scala 1:100 quotate sulla base degli opportuni rilievi effettuati sul posto; relativamente all'installazione di impianti pubblicitari o di segnaletica in luogo della sezione deve essere presentata la fotografia che evidenzia la distanza tra il confine stradale ed il punto in cui è prevista l'installazione del mezzo di cui sopra (tre fotografie per ciascun impianto richiesto anche in caso di unica domanda).
 - autorizzazione, rilasciata in carta semplice dal proprietario, all'installazione dell'impianto pubblicitario nel suo immobile, qualora l'area privata non sia di proprietà del richiedente;
 - relazioni di calcolo per costruzione di muri di sostegno di altezza superiore a ml. 3,00, sottopassi o sovrappassi stradali, pedonali e viabili;
 - altra eventuale documentazione riferita al lavoro avente interesse per il rilascio dell'autorizzazione;
 - certificato di destinazione urbanistica per interventi nelle aree di rispetto;
 - schema della segnaletica di cantiere, salvo i casi previsti dall'articolo 30, comma 7 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada.
2. Il versamento è dovuto anche qualora la domanda non sia accolta.

ARTICOLO 5

DOMANDE INCOMPLETE E LORO INTEGRAZIONE

1. Ad integrazione di quanto già presentato la Provincia si riserva di richiedere:
 - per le condutture interrate: sviluppo longitudinale corredato di un opportuno numero di sezioni trasversali (ad una distanza minima di ml. 50) in cui siano evidenziati tutti i servizi già esistenti, nonché di relazione geologica e relazione di calcolo della struttura della nuova configurazione derivante dai lavori richiesti, soggetta a carichi di esercizio;
 - per le condutture aeree: tutti gli elementi relativi alla linea e alla struttura e stabilità di supporti, imponendo l'adozione di eventuali dispositivi speciali per meglio salvaguardare la sicurezza del transito;
 - l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale, quando richiesto, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
 - in caso di domande incomplete la produzione di eventuali dati, documenti e versamenti mancanti, ai sensi del precedente articolo 4.
2. In via generale, fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Regolamento, se trascorre un periodo di giorni 10 senza che sia stata evasa la richiesta di cui al comma precedente, la domanda decade. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda e non si effettuano rimborsi delle spese di istruttoria, mentre può essere richiesta la restituzione dei disegni da unire alla nuova domanda.

ARTICOLO 6 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono rilasciate al soggetto richiedente con provvedimento amministrativo del Dirigente competente nei tempi previsti dal precedente articolo 3, comma 3, redatto in conformità alle norme sul bollo e a quelle del presente Regolamento. In nulla osta vengono rilasciati in carta semplice.
2. Nel provvedimento di autorizzazione sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposito referto tecnico) alle quali l'autorizzazione si intende accordata, la durata, l'ammontare del canone, se dovuto, e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere richieste. In caso di rilascio di nulla osta, il tempo di esecuzione è demandato al Comune competente al rilascio della conseguente autorizzazione.
3. Qualora l'esecuzione delle opere autorizzate non sia completata nel termine fissato, in mancanza di proroga di cui al successivo articolo 12, il provvedimento di autorizzazione perderà automaticamente di ogni efficacia. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
4. Il diniego dell'autorizzazione, il rigetto della domanda e la revoca dell'autorizzazione sono adottati con apposito provvedimento motivato del Dirigente competente e comunicati al richiedente.
5. Possono essere oggetto della medesima autorizzazione anche più opere di occupazione a condizione che queste siano a servizio del medesimo immobile.
6. Per quanto concerne i mezzi pubblicitari e la segnaletica, ogni autorizzazione è riferita ad un solo impianto, ad eccezione di striscioni, locandine e stendardi previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione quando siano riferiti al medesimo evento e ne sia richiesta la collocazione lungo la stessa strada, in successione, in un contesto unitario e comunque entro uno spazio non superiore a m. 500.
7. Il canone previsto dall'art. 27 del presente regolamento è dovuto per ciascun striscione, locandina o stendardo autorizzato.
8. Con il termine "impianto" s'intende la struttura destinata ad ospitare il pannello o i pannelli pubblicitari o di segnaletica, che può essere costituita da palo di sostegno, oppure da un immobile (fabbricato o area cortiliva).
9. Relativamente alle preinsegne di cui all'art. 47, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'autorizzazione ha ad oggetto l'impianto atto ad ospitare fino a sei preinsegne per ogni senso di marcia aventi le stesse dimensioni. Le tariffe relative alle preinsegne da installare su detto impianto sono previste all'art. 27 del presente regolamento. Per installare ulteriori preinsegne fino al numero massimo consentito il richiedente deve presentare apposita domanda di integrazione dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi degli artt. 3 e seguenti del presente regolamento.

ARTICOLO 7 DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia uguale o superiore ovvero inferiore all'anno.
2. La durata dell'autorizzazione permanente, che dovrà essere rinnovata alla scadenza qualora le opere autorizzate vengano mantenute in essere, è di anni tre se riferita a mezzi pubblicitari e di anni diciannove se riferita alle restanti opere. Le autorizzazioni riferite alla segnaletica non hanno scadenza.
3. Per l'autorizzazione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.
4. Le autorizzazioni sono sempre revocabili, con i limiti e le riserve previste dalla legge, a giudizio della Provincia o su richiesta del concessionario, senza che per questo si debba corrispondere alcun indennizzo o restituzione del canone corrisposto.

ARTICOLO 8 CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di modificare quanto concesso oppure di imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dall'articolo 21 del presente Regolamento.
3. Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'articolo 21 del nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modifiche, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.
4. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.
5. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedano, la Provincia può, in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione ed al ripristino della strada e delle sue pertinenze.
6. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
7. Se lavori o varianti stradali portassero la necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese ed i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
8. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.
9. Nel caso di modifica, scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche, allo spostamento o rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa.
10. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario.
11. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

ARTICOLO 9 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per il rilascio delle autorizzazioni, relative ad opere per la realizzazione delle quali è necessario effettuare scavi a cielo aperto, potrà essere richiesto un deposito cauzionale, da stabilire di volta in volta in relazione alla natura ed all'entità delle opere interessanti il corpo stradale, da versare alla Provincia prima dell'inizio dei lavori autorizzati.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto di autorizzazione e sarà restituita dopo la verifica di regolare esecuzione delle opere di ripristino definitivo effettuata da personale tecnico della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo.
3. Nel caso che il concessionario non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo, la Provincia provvederà ad inviare diffida scritta

mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni relative ed il tempo accordato per lo svolgimento delle medesime, decorso il quale disporr  per l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, detraendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione al momento della sua restituzione.

4. Per gli Enti e le Aziende che, per effetto della loro attivit , effettuano frequenti interventi interessanti propriet o strade provinciale e loro pertinenze, potr  essere richiesta l'effettuazione di un deposito cauzionale, da mantenere nel tempo, il cui importo sar  commisurato alla presunta entit  degli interventi. Nel caso la Provincia debba provvedere d'ufficio, secondo le norme del comma precedente, il deposito cauzionale dovr  essere ripristinato secondo l'importo originario.

5. Il concessionario dovr  garantire il mantenimento del deposito cauzionale previsto nel presente articolo, pena la decadenza dell'autorizzazione, fino al collaudo definitivo delle opere.

6. In casi particolari relativi a lavori comportanti manomissione del suolo stradale e delle sue pertinenze, l'atto di autorizzazione potr  prevedere la riserva della Provincia di provvedere direttamente, od anche attraverso imprese di propria fiducia, all'esecuzione di opere riguardanti l'autorizzazione.

ARTICOLO 10 CONVENZIONI SPECIALI

1. La Provincia si riserva la facolt  di stipulare con Enti, Aziende e Societ  convenzioni speciali in conformit  con le norme contenute del presente Regolamento, disciplinanti le autorizzazioni per la posa di tubazioni per gas e acqua, per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, ecc. fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare la domanda e relativa documentazione come previsto ai precedenti articoli 3 e 4.

2. Fuori dalle ipotesi disciplinate dal precedente comma, per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarit  dell'area stessa, le modalit  di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone   applicato in misura forfettaria.

3. Le convenzioni nonch  la misura del canone applicato, che non potr  comunque essere inferiore a quella stabilita dal presente regolamento, dovranno essere approvate con atto della Giunta Provinciale.

ARTICOLO 11 PERMESSI PROVVISORI

1. In casi particolari, connessi alla difficult  di esecuzione di determinate opere, potr  essere rilasciato un permesso provvisorio, in conformit  con le norme previste dal presente Regolamento.

2. Il provvedimento definitivo verr  rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico della Provincia, tutti gli elementi riguardanti l'autorizzazione.

3. In casi di urgenza nei quali occorra ristabilire senza indugio la regolarit  del transito o effettuare operazioni o lavori di ripristino che interessino direttamente o indirettamente strade provinciali e relative pertinenze, il soggetto interessato, sotto la propria esclusiva responsabilit , potr  iniziare le attivit  ritenute necessarie dandone contestuale comunicazione via fax al Servizio Viabilit  della Provincia, con l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni tecniche che a seguito della comunicazione la Provincia stessa eventualmente impartisca.

ARTICOLO 12 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'autorizzazione sar  trasmessa all'interessato direttamente dalla Provincia.

2. Le opere autorizzate debbono essere realizzate entro il termine di 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione.

3. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata una proroga per un periodo massimo di un anno su richiesta scritta del concessionario accompagnata da autodichiarazione nella quale si attesti che permangono in capo al richiedente i requisiti minimi richiesti e che non sono mutate le circostanze di fatto che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 13

CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a custodire l'atto autorizzativo e ad esibirlo nel luogo dei lavori ad ogni richiesta del personale provinciale incaricato della vigilanza sulle strade provinciali, pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori fino ad avvenuto adempimento di quanto previsto dal presente comma.

2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario ne darà tempestiva comunicazione alla Provincia, richiedendone la copia sostitutiva dell'originale con rimborso delle relative spese.

ARTICOLO 14

ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

1. Il concessionario dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dalla Provincia nell'interesse della proprietà stradale per la tutela del transito e dovrà riparare prontamente tutti i danni che, in dipendenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai e dai lavori.

2. Il concessionario è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono autorizzate e all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione, completamento e perfezionamento occorrenti durante l'esercizio dell'autorizzazione. Per tutti gli anzidetti lavori il concessionario dovrà dare preventivo avviso alla Provincia e non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuto il relativo atto, salvo i casi di urgenza nei quali occorre ripristinare senza indugio l'interrotto funzionamento dell'impianto o la regolarità del transito. In tali casi i lavori potranno essere iniziati dandone contestuale comunicazione telegrafica o via fax alla Provincia, con l'obbligo di eseguire gli stessi in conformità alle norme tecniche previste nell'atto di autorizzazione e di quelle successive impartite dalla Provincia.

3. In caso di inadempienza, anche parziale, la Provincia provvederà d'ufficio, con spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari e riparare i danni causati alla strada e alle sue pertinenze.

4. L'inottemperanza alle prescrizioni fissate per l'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento alla Provincia dei danni causati.

5. In corrispondenza degli accessi lungo le strade provinciali, la spalata della neve, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, resta a totale carico del concessionario ancorché la neve vi venga accumulata per i modi e dai mezzi usati dalla Provincia nello sgombero della strada, direttamente o a mezzo di imprese.

ARTICOLO 15

CATASTO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Gli appositi uffici della Provincia cureranno il regolare aggiornamento degli elenchi delle autorizzazioni, nulla osta e concessioni rilasciati e delle relative scadenze.

ARTICOLO 16 RINNOVO E SUBINGRESSO

1. Tre mesi prima della scadenza il concessionario, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, dovrà presentare apposita domanda redatta in conformità ai precedenti articoli 3 e 4.
2. L'eventuale cessione della proprietà dovrà essere comunicata per iscritto alla Provincia allegando una fotocopia dell'atto di alienazione. L'istanza di rinuncia sarà considerata nulla se non supportata da detta documentazione.
3. Nel caso di subingresso ad un'autorizzazione l'interessato dovrà presentare apposita domanda redatta in conformità ai precedenti articoli 3 e 4.
4. Il rinnovo e il subingresso dell'autorizzazione sono rilasciati con le modalità previste dall'art. 6.
5. Relativamente alle istanze di rinnovo e subingresso, la Provincia può utilizzare gli elaborati grafici riferiti all'autorizzazione scaduta, a condizione che ne sia in possesso, previa dichiarazione del richiedente attestante che le opere sono rimaste invariate.
6. In luogo dei disegni (piante, prospetti e sezioni stradali), qualora gli stessi non siano reperibili in atti, è possibile allegare autodichiarazione, secondo la modulistica rilasciata dall'Ufficio Concessioni della Provincia, con la quale il richiedente il rinnovo o il subingresso attesta che le opere sono del tutto conformi a quelle oggetto della precedente autorizzazione. All'autodichiarazione va allegata la corografia in scala 1:2000 sulla quale il richiedente deve indicare l'esatta posizione delle opere. Qualora il richiedente non sia in possesso della corografia, può farne richiesta all'Ufficio Concessioni della Provincia.

ARTICOLO 17 REVOCA

1. In qualunque momento le autorizzazioni possono essere revocate, con provvedimento motivato del Dirigente competente, quando ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento o da norme di legge. In particolare le autorizzazioni sono revocate per:
 - inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione;
 - danni alla proprietà provinciale;
 - mancata occupazione o realizzazione delle opere entro i termini stabiliti nell'atto di autorizzazione;
 - violazione delle norme e delle modalità di subingresso;
 - uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
 - rinuncia su richiesta del concessionario.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. Alla scadenza o revoca dell'autorizzazione, il concessionario dovrà rimettere in pristino, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento e secondo le eventuali prescrizioni particolari comunicate dalla Provincia.
4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato o riferito all'anno in corso, se non nei casi specifici previsti dalla legge.

ARTICOLO 18 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del presente Regolamento, la classificazione delle strade provinciali in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, è stabilita nell'Allegato 1) al presente regolamento.
Ai soli fini del calcolo COSAP, l'allegato di cui al presente comma reca altresì "la suddivisione delle strade provinciali in strade di categoria 1 e strade di categoria 2.

ARTICOLO 19 FASCE DI RISPETTO

1. Le fasce di rispetto lungo le strade provinciali sono quelle stabilite dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

ARTICOLO 20 ACCESSI E DIRAMAZIONI

1. La domanda di regolarizzazione deve essere presentata anche nel caso in cui l'accesso sia costruito dalla Provincia in seguito a realizzazione di nuove varianti stradali.
2. Al di fuori dei centri abitati, quando ammessi, gli accessi potranno essere dotati di cancello a condizione che sia arretrato rispetto alla proprietà provinciale delle seguenti misure minime:
 - ml. 2,00 per gli accessi pedonali;
 - ml. 5,00 per gli accessi carrai;
 - ml. 8,00 per accessi a insediamenti produttivi, commerciali o simili.
3. In caso di installazione di cancello con apertura telecomandata a distanza, gli arretramenti di cui al precedente comma 2 non sono necessari.
4. Al di fuori dei centri abitati gli accessi carrai, al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita, potranno essere raccordati al ciglio stradale con uno svaso di forma circolare, di cui la Provincia stabilirà le dimensioni in funzione delle circostanze che di volta in volta saranno valutate.
5. L'area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo uguale a quello della strada.
6. Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di traffico, fatte salve le prescrizioni più restrittive in casi particolari.
7. Nelle curve di raggio superiore a ml. 200 potranno essere autorizzati accessi solo se le condizioni di visibilità e sicurezza del transito lo consentono.
8. Nelle curve di raggio inferiore a ml. 200 non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a ml. 100 dalle tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, in misura inversamente proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto conto anche dell'importanza della strada e della visibilità consentita.
9. Le diramazioni, sia pubbliche che private, delle strade provinciali dovranno essere costruite, per un tratto di almeno ml. 50, con materiali di buona consistenza e pavimentate in modo analogo alla strada provinciale. Tale tratto potrà essere aumentato in relazione alle condizioni altimetriche; potranno altresì essere prescritte opere per il deflusso delle acque e per l'arresto dei detriti.

ARTICOLO 21 ATTRAVERSAMENTI

1. L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve di norma essere eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).
2. La profondità rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a ml. 1,00.
3. Gli attraversamenti effettuati con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. Per gli impianti per la pubblica illuminazione si rimanda al successivo comma 10.

4. La progettazione degli attraversamenti sia di in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione.
5. Per gli attraversamenti longitudinali l'accesso ai cunicoli deve essere di norma realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
6. L'attraversamento trasversale mediante le tecnologie di cui al comma 2 del presente articolo dovr  essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovr  essere collocata all'interno di un tubo di protezione il cui estradosso dovr  avere una profondit  minima di cm. 100 rispetto al piano viabile.
7. La tubazione di protezione sar  prolungata su ciascun lato di almeno ml. 1,00 oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovr  sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno cm. 30 rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.
8. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine.
9. Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso avverr  nel rispetto delle modalit  che seguono:
 - a) prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio Viabilit  della Provincia per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalit , tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dei lavori;
 - b) gli scavi, la cui profondit  non potr  essere inferiore a cm. 100, vanno effettuati in modo tale da garantire quanto prescritto alla successiva lettera c) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo stradale; per gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bitumato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm. 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovr  procedere, preventivamente al taglio della pavimentazione con apposita macchina taglia-asfalto o martello pneumatico, in base ad accordi con l'Ufficio Provinciale competente per territorio prima dell'inizio dei lavori; il materiale di risulta dovr  essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera e);
 - c) al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali; la chiusura dovr  essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovr  essere evitata la presenza in superficie di materiale instabile o non legato;
 - d) il riempimento dello scavo dovr  essere eseguito mediante impiego di sabbia per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del servizio fino a cm. 20 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo strato di fondazione stradale, il riempimento sar  con terra appartenente alle categorie A-4, A-5, A-6 secondo la classificazione C.N.R. avendo particolare cura al costipamento del riempimento da effettuarsi per strati non superiori a cm. 30 e con l'impiego di idonea attrezzatura. Gli strati di fondazione dovranno essere costituiti da: cm. 20 di misto granulometrico stabilizzato di idonea pezzatura e cm. 20 misto cementato a q.li 1/mc. fino ad una quota di cm. 10 pi  bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm. 10 dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura da concordarsi con l'Ufficio Provinciale competente per territorio;
 - e) ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale dovranno essere rifatte a regola d'. In ogni tempo e per tutta la durata dell'autorizzazione, il concessionario   tenuto ad effettuare la manutenzione ed i ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori;
 - f) allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti gli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d'utenza;
 - g) al termine della realizzazione degli attraversamenti longitudinali dovr  essere ripristinato lo strato di usura di almeno cm. 3 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per una larghezza pari alla carreggiata stradale, previa eventuale fresatura della pavimentazione

esistente per il rispetto delle quote stradali originarie, e per una lunghezza pari a quella degli scavi più un raccordo di collegamento all'inizio e alla fine di lunghezza di ml. 5,00;

- h) al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali il ripristino sarà eseguito su tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di ml. 3,00 a destra e a sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm. 4,00; il ripristino dovrà avvenire senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell'attraversamento;
 - i) gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio del tipo autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti;
 - j) sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm. 40 (20+20) superiore a quella prevista per la condotta, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione;
 - k) la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
 - l) la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa;
 - m) il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale. Qualora, per la presenza di un servizio pubblico esistente, lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla precedente lettera d).
10. Per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a ml. 1,00; potrà essere richiesta la predisposizione di adeguate protezioni.
11. Qualora, sulla base degli accordi intercorsi, inseriti nella convenzione prevista all'articolo 67, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, il riempimento e/o il ripristino della pavimentazione per qualche singolo lavoro venga eseguito dalla Provincia direttamente o tramite un'impresa chiamata dalla medesima, il concessionario si impegna al pagamento delle note di spesa o fatture che verranno presentate a lavoro ultimato e che saranno formate in base ai prezzi correnti di mercato. Nel caso di gravi ritardi, inadempienze o di ripristino male eseguito verrà applicato quanto previsto all'articolo 9 commi 3, 4, 5 del presente Regolamento.
12. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell'impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori.
13. Le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell'attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.
14. Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e sottostare all'osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite.
15. Al termine dei lavori il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia. Solo dopo tale comunicazione la Provincia eseguirà il collaudo di cui all'articolo 67, comma 5 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 22

USO DELLA SEDE STRADALE: FOSSO STRADALE E SCARICHI DI LIQUIDI NEI FOSSI STRADALI

1. In caso di occupazione del fosso di guardia mediante passo carraio, onde consentire la continuit  del deflusso delle acque, dovr  essere costruito un tombino, a cura e spese del concessionario, con le seguenti caratteristiche:
 - il fondo del tubo dovr  essere alla quota del fondo originario del fosso;
 - il diametro minimo del tubo dovr  essere di mm. 500;
 - lo spessore ed il materiale del tubo dovranno essere tali da resistere al peso dei materiali di riempimento e dei veicoli transitanti.
2. Il concessionario dovr  provvedere a mantenere libera la sezione del tombino da ogni ostruzione mediante periodica pulizia.
3. Si applicano le medesime prescrizioni di cui al precedente comma 1 per la costruzione dei passi carrai. Inoltre deve essere costruita una caditoia ogni ml. 10 per lo scolo dell'acqua dalla strada nel tratto di fosso occupato.
4. E' vietato condurre scarichi nei fossi stradali senza la prescritta autorizzazione della Provincia, per ottenere la quale dovr  essere inoltrata apposita domanda sulla quale, oltre ai dati anagrafici del richiedente, dovranno essere indicati:
 - a) per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante e stima della massima portata idrica addotta nel fosso;
 - b) per lo scarico di acque provenienti da insediamenti civili o produttivi: stima della portata idrica addotta nel fosso e sistemi di depurazione adottati.
5. E' ammesso lo scarico di acque meteoriche provenienti da aree cortilive, coperte o agricole in misura non superiore alla capacit  di smaltimento del fosso.
6. Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dal Comune competente ai sensi di legge.
7. I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso onde garantirne l'efficienza idraulica. La manutenzione sar  estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.
8. Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facolt  di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l'inadempienza, pu  essere revocata l'autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell'art. 15 del nuovo Codice della Strada.
9. Qualora nel medesimo tratto scarichino pi  soggetti distinti, i medesimi sono tenuti alla costituzione di un consorzio finalizzato alla manutenzione del fosso.
10. La Provincia pu  negare l'autorizzazione allo scarico qualora, a sua esclusiva discrezionalit , accerti che il fosso abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate.

ARTICOLO 23

DIRITTO DI CONTROLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La Provincia pu  in qualunque momento disporre controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso i propri incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione dell'atto autorizzativo.
2. L'accertamento delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione e, se necessario, il ripristino delle cose e dei luoghi oppure l'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.

3. Accertata la violazione alle norme di legge e regolamenti in vigore e trascorso inutilmente il termine assegnato al trasgressore per la messa in pristino, verrà emessa ordinanza di sgombero e di ripristino dei luoghi ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 24

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Sulle strade di tipo "C" gli accessi, in numero tassativo di due, per accedere e uscire dalle aree di servizio debbono distare uno dall'altro minimo ml. 30,00 per gli impianti con gasolio e di ml. 10,00 per gli impianti senza gasolio e debbono essere autorizzati previa presentazione di domanda secondo gli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

2. L'aiuola spartitraffico posta fra i due accessi deve avere una larghezza in senso trasversale alla strada minima di ml. 1,00 e distare dal ciglio asfalto minimo ml. 2,00.

CAPO II - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 25

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono assoggettate al pagamento del canone le seguenti opere di occupazione del suolo pubblico:

- a) occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia;
- b) tutte le occupazioni derivanti dal rilascio da parte della Provincia, delle relative autorizzazioni di cui al presente Regolamento.

2. Sono escluse dal Canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.

ARTICOLO 26

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento del Canone i titolari delle autorizzazioni (concessionari), nonché gli occupanti di fatto anche se abusivi.

2. Il Canone è dovuto alla Provincia dal concessionario in base alle tariffe deliberate.

ARTICOLO 27

TARIFFE

1. Il canone annuo è applicato secondo le seguenti tariffe:

Occupazioni Permanenti

- € 150,00.= al metro lineare del lato di base del pannello per occupazione con mezzi pubblicitari sulle strade di categoria 1
- € 120,00.= al metro lineare del lato di base del pannello per occupazione con mezzi pubblicitari sulle strade di categoria 2;
- € 80,00 per occupazione effettuata sulle strade provinciali di categoria 1 con ciascuna preinsegna di cui all'art. 47, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, anche bifacciale purché recante il medesimo messaggio;
- € 60,00 per occupazione effettuata sulle strade provinciali di categoria 2 con ciascuna preinsegna di cui all'art. 47, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, anche bifacciale purché recante il medesimo messaggio;
- € 20,00.= al metro quadrato per quanto concerne le restanti occupazioni inclusa l'occupazione inerente al fosso stradale effettuata non per ragioni igienico-ambientali.

Occupazioni temporanee:

- €10,00.= al metro lineare del lato di base del pannello per quanto concerne l'occupazione con mezzi pubblicitari per ogni mese di occupazione;
- €1,00.= al metro quadrato al giorno per le restanti occupazioni.

2. Le misure indicate (metro lineare o quadrato, o mese), sono arrotondate all'unità per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore alla metà, per difetto se inferiore a detto limite.

3. Le tariffe, di nuova istituzione e/o loro modifiche, vanno adottate, con deliberazione, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione della Provincia, fissato da norme statali. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Ad eccezione dei casi in cui non sia diversamente disposto, le nuove tariffe si applicano esclusivamente alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle tariffe stesse.

4. Nel caso in cui non si provveda all'adozione delle tariffe secondo quanto previsto dal comma precedente, continueranno ad applicarsi le tariffe già in vigore, fatta salva diversa prescrizione di legge.

ARTICOLO 28 ESENZIONI

1. Sono esenti dal Canone di occupazione:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi e da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati nella lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- e) le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- f) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- g) le pensiline adibite alla sosta dei pedoni che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto;
- h) le occupazioni realizzate con balconi, bow - windows o simili infissi di carattere stabile, con tende e cappottine fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo;
- i) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- k) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
- l) le aste delle bandiere;
- m) gli specchi parabolici;
- n) le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
- o) le aree destinate alla sosta dei veicoli privati per trasporto disabili;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni con passi pedonali;
- r) le occupazioni con accessi carrai ad uso abitativo, agricolo o destinati a disabili;
- s) le immissioni e gli scorrimenti di acque di qualsiasi tipo nel fosso;

- t) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune e alla Provincia al termine della concessione medesima;
- u) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dalla Provincia.
- v) le occupazioni di fossi per ragioni igienico-ambientali.
- z) le occupazioni temporanee della sede stradale effettuate allo scopo di eseguire lavori utili alla propriet  provinciale (es.: sfalcio dell'erba, potatura alberi, decespugliazione, ecc.).
- aa) le occupazioni, gli attraversamenti e gli scarichi nei fossi stradali che si siano resi necessari a seguito di procedura espropriativa per la realizzazione di opere o lavori della Provincia ed i cui oneri non siano stati compresi nell'indennizzo corrisposto.

ARTICOLO 29 PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti, i soggetti di cui all'articolo 26 devono effettuare il pagamento del Canone alla Provincia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Per gli anni successivi, il versamento deve essere effettuato entro il mese di marzo salvo i casi di cui al successivo comma 4.
2. Il pagamento del Canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento all'unit  di euro, per eccesso se la frazione decimale   uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite.
3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del Canone va effettuato preventivamente al rilascio della concessione.
4. Il Canone, se di importo superiore ad   250,00 pu  essere corrisposto in tre rate senza interessi, di eguale importo aventi scadenza entro i mesi di marzo, giugno e settembre dell'anno di riferimento del Canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione pu  essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione pu  essere effettuata in due rate di eguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima.
- 4-bis. Le scadenze per il versamento del Canone possono essere differite con provvedimento del Funzionario Responsabile, cui   data adeguata comunicazione agli utenti.
5. Per il pagamento del Canone da parte degli enti erogatori di pubblici servizi, il calcolo e il termine sono fissati dalla normativa vigente.
6. Ai fini del pagamento del Canone, il sabato   considerato giorno festivo.

ARTICOLO 30 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

1. La Provincia verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione all'utente nei sei mesi successivi alla data di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma gi  versata a titolo di Canone determinata dalla Provincia,   effettuata dall'utente mediante versamento con le modalit  di cui all'articolo 29 del presente Regolamento.
2. La Provincia provvede all'accertamento in rettifica nei casi di infedelt  inesattezza ed incompletezza del pagamento, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omesso pagamento. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il Canone, nonch  le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sia in rettifica che d'ufficio devono essere notificati all'utente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, entro il terzo anno successivo a quello a cui il pagamento è stato presentato o a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato.
4. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva del Canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43, in unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza alla Provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

ARTICOLO 31 SANZIONI

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone, con un minimo di €25,00 ed un massimo di €500,00.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre il sessantesimo giorno successivo alla data stabilita per il versamento.
3. Nel caso in cui il pagamento del canone venga effettuato fra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data stabilita per il versamento, si applica la sanzione di importo pari al 50% del canone, con un minimo di €25,00 ed un massimo di €500,00.
4. Nel caso in cui il pagamento del canone venga effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla data stabilita per il versamento, si applica la sanzione di importo pari al 30% del canone, con un minimo di €25,00 ed un massimo di €500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai casi di omesso o ritardato pagamento del canone intervenuti nel periodo 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2007 se risultano più favorevoli all'utente rispetto a quelle previste dalla norma regolamentare in tale periodo vigente.
6. In caso di omesso pagamento, da effettuarsi secondo le procedure prescritte dalla legge, da parte di enti erogatori di pubblici servizi, sarà messo a ruolo l'importo pagato l'anno precedente maggiorato del 10%.
7. Qualora l'ente erogatore di pubblico servizio abbia iniziato la propria attività nel territorio provinciale di Ferrara e non abbia provveduto a denunciare il bacino d'utenza, né a pagare il canone relativo, sarà messo a ruolo l'importo minimo previsto dalla norma al quale sarà applicata la sanzione del 10%.
8. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite.

ARTICOLO 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il dirigente preposto all'unità organizzativa competente in relazione al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, esercita ogni attività organizzativa e gestionale, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Le attività connesse alla riscossione, anche coattiva, degli importi dovuti, gli avvisi di scadenza, i solleciti di pagamento, competono al servizio finanziario.

CAPO III □SEGNALETICA E CARTELLONISTICA

ARTICOLO 33 NORMA TRANSITORIA

1. Tenendo conto che □in corso la revisione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) per adeguarlo alle disposizioni di cui alla L R n. 20/2000, utilizzando le esperienze effettuate nella decennale applicazione delle norme per la tutela paesistica contenute nel PTCP ora vigente per quanto attiene a limiti indirizzi e direttive in esse contenuti, □consentita, in via transitoria e sino al 30 giugno 2008, la permanenza delle installazioni pubblicitarie regolarmente autorizzate ricadenti nelle aree di cui al primo comma dell'articolo 30 delle norme del PTCP vigente.
2. Fermo restando il divieto di installazione di nuovi impianti nelle aree di cui al precedente comma 1, per le installazioni la cui concessione giunga a scadenza pu□ essere concessa, previa esplicita richiesta da parte dell'□avente titolo, una proroga di validit□per un periodo non superiore a 12 mesi, decorrenti dalla data di concessione della proroga.
3. Il provvedimento di proroga dei termini di rimozione degli impianti giunti a scadenza non potr□ comunque eccedere il termine massimo di cui al precedente comma 1 ed a condizione che gli stessi non contrastino con le disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. In ogni caso la concessione decadr□ inderogabilmente entro trenta giorni dalla data di esecutivit□ dell'atto di approvazione del nuovo PTCP della Provincia di Ferrara.

ARTICOLO 34 DISTANZE

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, al di fuori dei centri abitati, lungo le strade provinciali, i mezzi pubblicitari debbono essere installati nel rispetto delle distanze minime di cui all'art. 51, comma 2 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada DPR 495/92.
2. Nei tratti di strada extraurbana per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, □imposto un limite di velocit□ non superiore a 50 km/h, l'installazione di mezzi pubblicitari □consentita nel rispetto delle distanze minime indicate all'art. 51, comma 4 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada DPR 495/92.
3. Al di fuori dei centri abitati, lungo le strade provinciali, □consentita l'installazione di mezzi pubblicitari paralleli al senso di marcia a distanza non inferiore a ml. 10 dal confine stradale.
4. Le insegne di esercizio, installate nella sede dell'attivit□ a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie delle stesse, possono essere collocate anche parallelamente al senso di marcia anche a distanze inferiori a ml. 10 dal confine stradale.

ARTICOLO 35 SITUAZIONI PARTICOLARI

1. I cartelli turistici installati dai Comuni secondo specifiche direttive regionali ed i cartelli turistici, nelle diverse versioni dettate da specifica normativa regionale e provinciale, relativi alla □Strada dei vini e dei sapori□ pur non essendo classificati quali segnali dal Codice della Strada D. LGS. 285/92, vengono disciplinati, a tutti gli effetti, come i segnali stradali di territorio.

Allegato 1

(articolo 18 - classificazione delle strade)

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del presente Regolamento ed ai sensi dell'articolo 2 del Codice della Strada, la classificazione delle strade provinciali in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, è stabilita come segue:

- strada extraurbana secondaria tipo C: tutte le strade provinciali esclusa la Goro-Volano;
- strada locale tipo F: strada provinciale Goro-Volano e i tratti di strada correnti all'interno dei centri abitati.

2. Ai soli fini del calcolo COSAP le strade provinciali si suddividono come segue:

STRADE DI CATEGORIA 1

- s.p. 1 di Comacchio
- s.p. 2 di Copparo
- s.p. 4 Copparo-Migliarino
- s.p. 7 Zenzalino
- s.p. 14 Vallalbana
- s.p. 18 Bondeno-Ficarolo
- s.p. 20 Ferrara-Formignana
- s.p. 22 Bivio Passo Segni-Correggio
- s.p. 29 Cona-Portomaggiore
- s.p. 37 S. Nicolò-Masi Torello
- s.p. 39 Ostellato-Migliarino
- s.p. 65 Ferrara-Consandolo
- s.p. 66 di San Matteo della Decima
- s.p. 67 di Correggio
- s.p. 68 di Codigoro
- s.p. 69 Virgiliana
- s.p. 70 Cispadana

STRADE DI CATEGORIA 2

Le restanti strade provinciali.

